

COPIA

COMUNE DI SALUDECIO

(PROVINCIA DI RIMINI)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Reg. 20 Del 09-04-2014	Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2014.
------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di aprile alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

SANCHINI GIUSEPPE	P	MAINARDI MARCELLO	P
CASADEI PAOLO	P	PIERMARIA SIMONE	P
CIALOTTI ROBERTO	P	CASADEI CARLO	A
CURCIO BEATRICE	P	LAPPI ALESSANDRO	A
FACONDINI AUGUSTO	P	TENTI ANDREA	A
FRONZONI GIGLIOLA	P	BELLIGOTTI KATIA	A
GIAMPAOLI MICHELA	P		

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. SANCHINI GIUSEPPE in qualità di SINDACO
- Partecipa il VICE SEGRETARIO Dott. BERGNESI OSCAR.
- Vengono nominati scrutatori i Signori:
MAINARDI MARCELLO
PIERMARIA SIMONE
- **La seduta é Pubblica.**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 come segue:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014;

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. (Articolo successivamente modificato con D.M. 06/03/2014 relativamente alle aliquote massime applicabili)

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.....omissis....., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTE le modifiche intercorse con il successivo D.M. 06/03/2014 che ha apportato variazioni alla componente TASI;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data odierna avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale "IUC" componenti "TARI" e "TASI" – Determinazione rate, scadenze di versamento e modalità di gestione tributo 2014";

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 17 in data odierna in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, come dal sottoriportato elenco dettagliato che costituisce parte integrante della presente deliberazione:

Pubblica sicurezza e vigilanza il cui costo è quantificabile in € 184.837,30;

Tutela del patrimonio artistico e culturale il cui costo è quantificabile in € 212.215,10;

Servizi cimiteriali il cui costo è quantificabile in € 38.068,28;

Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica il cui costo è quantificabile in € 196.908,25;

Servizi socio-assistenziali il cui costo è quantificabile in € 135.976,60;

Servizio di protezione civile € 0,00;

Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali il cui costo è quantificabile in € 10.417,60;

Altri servizi il cui costo è quantificabile in € 33.478,26;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere

inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2014;
Con voti favorevoli n.9

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di deliberare, per quanto in premessa espresso, per l'anno 2014, le seguenti aliquote della componente TASI, ai sensi del comma 676 della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,40 per mille
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, unitamente alle pertinenze <u>ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che vengono assoggettate alla sola I.M.U.</u>	1,75 per mille
3	Unità immobiliari appartenenti alle categorie C3 e D (con esclusione dei D5) a condizione che siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo TASI per lo svolgimento della propria attività lavorativa	1,20 per mille
4	Unità immobiliari appartenenti alle categorie C1 a condizione che siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo TASI per lo svolgimento della propria attività lavorativa – Unità Immobiliari D10	1,00 per mille

5	Unità immobiliari appartenenti alla categoria D5 – Aree Fabbricabili	0,00 per mille
---	--	----------------

3. DI STABILIRE che la percentuale della tassa versata da parte dell'occupante (art. 4 del Regolamento comunale - Capitolo III^ TASI – viene stabilita per l'anno 2014 nella seguente misura: 30%;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 in data odierna;

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Inoltre, stante l'urgenza, con voti favorevoli n.9

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to GIUSEPPE SANCHINI

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott. OSCAR BERGNESI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune il giorno 17-04-14 per rimanervi quindici giorni consecutivi. (Art.124 c.1 del T.U. n.267/2000) – Reg. N.

Dalla Residenza comunale, li 17-04-14

Il Responsabile del Procedimento
F.to PAZZAGLINI LAURA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 del T.U. 267/2000) decorsi 10 giorni dall'ultimo della pubblicazione.
- decorsi 10 giorni dall'ultimo della pubblicazione (Art.134, c.3 del T.U.n.267/2000);
- E' stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune , come prescritto dall'art.124, comma 1, del T.U. n.267/200, per quindici giorni consecutivi dal 17-04-14 al 02-05-14.

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile del Procedimento
F.to Pazzaglini Laura

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 09-04-2014**

Saludecio, li

Il Funzionario Incaricato